



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 36

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Ordinaria** in **Prima** Convocazione

- **Seduta Pubblica** -

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN LAZZARO DI SAVENA, PIANORO, LOIANO, MONZUNO, MONGHIDORO E L'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E COORDINATA DEL CANILE INTERCOMUNALE SAVENA DI LOIANO.

Addì **TRENTUNO LUGLIO DUEMILADICIOTTO**, alle ore **18:30**, nella sala del Consiglio Comun

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello al presente punto, risultano:

1) FABBRI MAURIZIO	P	8) ANGIOLINI GIACOMO	P
2) AURELI DANIELA ENRICA	P	9) BETTAZZI MARCO	P
3) MAZZONI DAVIDE	P	10) MARCHIONI RITA	P
4) ROCCHFORTI ELENA	P	11) NUCCI RINA	P
5) TARABUSI TOMMASO	P	12) VIGNOLI PAMELA	A
6) VANDELLI PAOLO	P	13) CARBONI GERMANO	P
7) NUCCI MARGHERITA	P		

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Calignano Rosa Laura**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **Fabbri Maurizio, SINDACO**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina Scrutatori i Consiglieri: **Angiolini Giacomo, Carboni Germano, Vandelli Paolo.**

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore _____

- _____

OGGETTO:

ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN LAZZARO DI SAVENA, PIANORO, LOIANO, MONZUNO, MONGHIDORO E L'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E COORDINATA DEL CANILE INTERCOMUNALE SAVENA DI LOIANO.

Relaziona sul punto il Sindaco che spiega che nel dicembre 2017 ha chiuso il canile intercomunale di Castiglione. Aggiunge che negli ultimi mesi l'Amministrazione ha preso contatti con diverse strutture tra cui quella di proprietà del Comune di Loiano, gestita dalla Cooperativa Lo Scoiattolo, ritenuta di particolare qualità, precisando che Monzuno ha aderito alla convenzione in oggetto da molto tempo. Il Sindaco spiega che si è pensato di aderire unitamente al Comune di San Benedetto Val di Sambro alla convenzione, che prevede il pagamento di una quota fissa per n. 2 posti, e il riconoscimento della possibilità di utilizzare ulteriori posti non utilizzati dagli altri comuni, senza ulteriori costi. Aggiunge che in questa maniera i costi sono più contenuti perché spalmati tra più comuni, evidenziando il beneficio che ne deriva per tutti.

Il Consigliere Marchioni interviene per esprimere il favore della minoranza alla proposta illustrata. Precisa che si sono avuti riscontri positivi sul canile di Loiano, e che pur se i costi sono dovuti anche in assenza di cani, viene garantita da parte del gestore l'importante attività finalizzata all'affido e all'adozione degli animali. Auspica che con l'ingresso di nuovi comuni venga mantenuta la qualità della gestione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la L. n. 281/91 e ss.mm., “*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*” annovera, quali principi ispiratori, la finalità di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, condannando gli atti di crudeltà, i maltrattamenti e l'abbandono degli animali e definisce le competenze dei Comuni in materia di animali da affezione e di lotta al randagismo;
- in particolare, l'art. 4 della L. 281/91 prevede che “*(...)I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.*”;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 36 DEL 31/07/2018

- la L.R. n. 27/00 e ss.mm. in materia di tutela e controllo della popolazione canina e felina “*Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina*” definisce in modo puntuale le competenze della Regione, delle Province, delle AUSL e dei Comuni;
- la D.G.R. n. 1302/2013, recante “Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline”, all’art. 18 assegna competenze aggiuntive ai Comuni rispetto a quelle dettate dalla sopra richiamata L.R. 27/2000;

Rilevato che in base all'art. 16 della succitata L.R. n. 27/00, spetta ai Comuni, singoli od associati, assicurare: a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Reg. di polizia veterinaria approvato con D.P.R. N. 320 del 1954 e comunque quanto ricorrano esigenze sanitari; b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari, od al loro affidamento ad eventuali richiedenti; c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari;

Dato Atto che il Comune di Castiglione dei Pepoli aveva stipulato una convenzione per la gestione del servizio di che trattasi con la ditta De Ambrogio Veronica, proprietaria del canile sito nel territorio comunale in Via Sparvo, scaduta il 31 dicembre 2017 e non rinnovabile in virtù della chiusura di tale struttura avvenuta in tale data;

Considerato che:

- ai sensi della succitata normativa si tratta di un servizio obbligatorio per i Comuni;
- non sono presenti strutture utili ad ospitare cani randagi sul territorio del Comune di Castiglione dei Pepoli;
- si ritiene necessario aderire ad una nuova convenzione;

Visto l’art. 30 del D.Lgs. n.267/2000 che prevede: "Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie";

Atteso che:

- tra i Comuni di San Lazzaro, Pianoro, Loiano, Monzuno e Monghidoro è stata sottoscritta apposita convenzione per la gestione in forma associata, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, del Canile intercomunale costruito con finanziamento regionale di cui all’Accordo di programma stipulato nell’anno 1996 dai Comuni di San Lazzaro di Savena, Pianoro, Ozzano dell’Emilia, Monzuno, Loiano, Monterenzio, al fine di assicurare i servizi obbligatori previsti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 36 DEL 31/07/2018

dalle vigenti disposizioni normative in materia di ricovero, custodia e mantenimento dei cani abbandonati, prorogata fino al 31/12/2017;

- i Comuni aderenti, alla scadenza, hanno convenuto sulla necessità di predisporre una proposta di nuova convenzione che prevede, quali punti qualificanti, quanto segue:
 - una nuova ipotesi di riparto dei costi di gestione improntata ad una maggiore sostenibilità economica dei costi e legata al numero dei posti assegnati a ciascun comune;
 - la verifica della possibilità di ingresso di nuovi Comuni nella convenzione;

Attesa la volontà dei comuni aderenti di mantenere una modalità gestionale improntata al concetto di “Canile Sociale” allo scopo di coniugare il benessere animale con quello dell’individuo umano favorendo progetti e percorsi di inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio;

Ritenuto che tale modello costituisca un valore aggiunto che nel corso degli anni potrà produrre risultati sia sotto il profilo strettamente connesso alla cura e benessere degli animali che sotto il profilo delle politiche sociali;

Visto, lo schema di convenzione predisposto e descritto come Allegato 1;

Ritenuto, quindi, di aderire alla predetta convenzione, per l’utilizzo di n. 2 posti ordinari, per una spesa complessiva annuale massima pari ad € 4.000,00, dando atto che per l’anno 2018 la spesa è pari ad € 2.000,00 e che il Cap. 1157/1/2018 presenta la necessaria disponibilità;

Rilevato che tale convenzione risponde alle necessità del Comune di Castiglione dei Pepoli e ravvisata la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 42 comma 2 lettera c), D. Lgs. 267/2000;

Richiamati:

- il D. Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore/servizio ... ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria, in conformità all’art. 49 TUEL;

Con Votazione favorevole unanime resa nei modi di Legge;

DELIBERA

1. **Di aderire** alla convenzione tra i Comuni di San Lazzaro di Savena, Pianoro, Loiano, Monzuno, Monghidoro e l'Unione dei Comuni Savena-Idice, per la gestione in forma associata e coordinata del canile intercomunale Savena di Loiano, nel testo allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa e descritto come Allegato 1).
2. **Di Dare Mandato** al Sindaco, o chi lo sostituisce per legge o per delega, ad intervenire nella stipulazione della predetta convenzione;
3. **Di Dare Atto** della possibilità che in sede di sottoscrizione, le parti possano apportare le rettifiche formali ritenute necessarie alla medesima, fermo il limite del divieto di variarne i contenuti;
4. **Di dichiarare**, con separata votazione *favorevole unanime*, resa nei modi di Legge la presente deliberazione *immediatamente eseguibile* ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. nr. 267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 36 DEL
31/07/2018 - ALLEGATO NR. 1

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN LAZZARO DI SAVENA, PIANORO, LOIANO, MONZUNO E MONGHIDORO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E COORDINATA DEL CANILE INTERCOMUNALE SAVENA DI LOIANO.

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno del mese di....., presso la Sede del Comune di Loiano,

TRA

Il COMUNE DI LOIANO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, _____ nato/a a _____ () il __/__/____ il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità legale rappresentante del Comune di Loiano (codice fiscale: _____), autorizzato in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, esecutiva;

Il COMUNE DI SAN LAZZARO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, _____ nato/a a _____ () il __/__/____ il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità legale rappresentante del Comune di San Lazzaro (codice fiscale: _____), autorizzato in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, esecutiva;

Il COMUNE DI PIANORO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, _____ nato/a a _____ () il __/__/____ il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità legale rappresentante del Comune di Pianoro (codice fiscale: _____), autorizzato in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, esecutiva;

Il COMUNE DI MONZUNO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, _____ nato/a a _____ () il __/__/____ il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità legale rappresentante del Comune di Monzuno (codice fiscale: _____), autorizzato in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, esecutiva;

Il COMUNE DI MONGHIDORO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, _____ nato/a a _____ () il __/__/____ il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità legale rappresentante del Comune di Monghidoro (codice fiscale: _____), autorizzato in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, esecutiva;

PREMESSO CHE:

- i Comuni di San Lazzaro, Pianoro, Loiano, Monzuno e Monghidoro intendono stipulare apposita convenzione per la gestione in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, del Canile intercomunale Savena di Loiano al fine di assicurare i servizi obbligatori previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di ricovero, custodia e mantenimento dei cani abbandonati;
- che al fine di assicurare la suddetta gestione associata, i Comuni aderenti intendono avvalersi della facoltà prevista dal menzionato art. 30, D.Lgs. n. 267/2000, delegando al Comune di Loiano la funzione di Ente capofila;
- che in ragione del nuovo criterio di riparto dei posti e dei relativi costi gestionali, la presente convenzione ha carattere sperimentale.

Tutto ciò premesso e considerato, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

1. La presente convenzione tra i Comuni di SAN LAZZARO DI SAVENA, PIANORO, LOIANO, MONZUNO E MONGHIDORO è stipulata al fine di gestire in forma associata i servizi obbligatori previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di ricovero, custodia e mantenimento dei cani abbandonati presso il Canile intercomunale Savena di Loiano.

2. Ciascun Comune sottoscrittore della presente convenzione si impegna formalmente ad esercitare direttamente ogni forma di vigilanza sul proprio territorio al fine di:

- prevenire o perseguire i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
- prevenire o perseguire i casi di maltrattamento degli animali o comunque di mancato rispetto del loro benessere;
- rilevare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti costituisce un rischio per la incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.

Art. 2 – Ente Capofila

1. I Comuni convenzionati delegano, ai sensi dell'art. 30, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, al Comune di Loiano, che accetta, la funzione di Ente capofila al fine di garantire la gestione associata del Canile intercomunale.

2. Per effetto della presente delega, il Comune di Loiano opera in luogo e per conto degli enti deleganti svolgendo le funzioni amministrative necessarie alla gestione del canile quali, a mero titolo esemplificativo:

- la gestione economico-finanziaria con eventuale recupero dei costi a carico di ciascun Comune secondo quanto stabilito della presente convenzione, ed in particolare, al successivo art. 5;
- gli interventi di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento di cui al successivo art. 8;
- ogni altra attività amministrativa funzionale alla corretta gestione del canile.

3. Restano, in ogni caso, in capo ai singoli Comuni le seguenti attività:

- . la gestione dell'anagrafe canina;
- . le attività di repressione e sanzione di violazioni delle normative in materia di animali d'affezione;
- . l'emissione di ordinanze su segnalazione dell'azienda USL.

Articolo 3 – Durata

1. In ragione del carattere sperimentale della presente convenzione, la durata della stessa è limitata ad anni n. 2 (due), dal'01.01.2018 fino al 31.12.2019. Spetterà al Comitato di coordinamento di cui al successivo art. 7 elaborare in tempo utile un'ipotesi di nuova convenzione.

Articolo 4 - Riparto dei posti

1. Ai Comuni sottoscrittori della presente convenzioni sono riservati n. 45 posti ordinari disponibili presso la struttura di ricovero. Tenuto conto dei dati storici di utilizzo medio, detti posti vengono ripartiti nel modo che segue:

- San Lazzaro di Savena: n. 16

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 36 DEL
31/07/2018 - ALLEGATO NR. 1

- Pianoro: n. 12
- Loiano: n. 7
- Monzuno: n. 6
- Monghidoro: n. 4

2. I rimanenti posti disponibili sono riservati alla possibilità di utilizzo da parte di altri Comuni o strutture pubbliche, previa approvazione da parte del Comitato di cui all'art. 7.

3. Nel corso dell'intera durata della presente convenzione opera tra i Comuni sottoscrittori un principio solidaristico così declinato: se un Comune sottoscrittore ha esaurito il numero dei posti ad esso assegnati ai sensi del precedente comma 1, e per ragioni contingenti ha bisogno di posti aggiuntivi, potrà liberamente ricorrere all'utilizzo degli eventuali posti liberi assegnati ad un qualsiasi altro Comune sottoscrittore senza che questo determini per il Comune richiedente alcun tipo di costo aggiuntivo. Tale principio opera fino al completo esaurimento dei posti ordinari di cui al precedente comma 1.

Articolo 5 -Riparto dei costi

1. Il costo annuo di mantenimento per i *45 posti ordinari di cui al precedente art. 4 comma 1*, della presente convenzione viene forfettariamente stabilito in € 2.000,00 per ciascun posto assegnato. Pertanto, i Comuni convenzionati sono tenuti a corrispondere anticipatamente all'Ente Capofila, e comunque non oltre il 31 gennaio di ciascun anno di validità della presente convenzione, il 50% della quota di propria spettanza, secondo la seguente formula:

- N. posti assegnati (art. 4, c.1) x € 2.000,00

La restante parte della quota in carico a ciascun Comune (50%) dovrà essere corrisposta all'Ente Capofila entro e non oltre il 31 luglio dell'anno di riferimento.

2. Al fine di assicurare il mantenimento del necessario equilibrio economico della gestione, ciascun Comune si impegna a versare automaticamente all'Ente Capofila la quota annuale di propria spettanza entro i termini di cui al precedente comma, senza bisogno di alcuna richiesta da parte dell'Ente Capofila. Inutilmente decorso il termine di cui al comma 1, l'Ente Capofila diffida il comune inadempiente ad effettuare il pagamento assegnando un termine. Il mancato pagamento allo scadere del termine comporta la possibilità di recupero coattivo delle somme dovute e del risarcimento del danno.

3. La quota annua di mantenimento di cui al comma 1 del presente articolo è onnicomprensiva, ricomprendendo tutte le spese di gestione a carattere ordinario e ricorrente. Restano esclusi eventuali altre spese che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'anno e che siano state condivise dal Comitato di cui al successivo art. 7 e che saranno addebitate a ciascun Comune secondo i criteri stabiliti dal Comitato medesimo.

4. Le tariffe per l'utilizzo della struttura da parte di Enti non convenzionati verranno fissate con apposita proposta del Comitato di coordinamento di cui all'art. 7 che dovrà essere ratificata con apposito atto delle Giunte Comunali dei Comuni convenzionati. In assenza di tale atto, viene fissata una quota annuale a cane pari a 2.000 euro, ricalcolabile in modo proporzionale per periodi inferiori. Tali quote dovranno essere versate dagli Enti richiedenti all'Ente capofila e potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali spese correnti aggiuntive per la gestione della struttura o per la riduzione delle quote a carico dei Comuni convenzionati.

Articolo 6 – Spese di accalappiamento

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 36 DEL
31/07/2018 - ALLEGATO NR. 1

1. Le spese degli accalappiamenti e trasporti effettuati dal Gestore sono specificamente ed aggiuntivamente addebitate ai singoli Comuni interessati, secondo le tariffe stabilite in sede contrattuale.

Articolo 7 – Comitato di coordinamento

1. E' costituito un comitato di consultazione e coordinamento tra gli enti convenzionati, composto dai Rappresentanti politici e/o tecnici degli enti medesimi.

2. I compiti del comitato sono, esemplificativamente, i seguenti:

- vigilanza sull'andamento della convenzione intercomunale e del contratto con il gestore della struttura, con possibilità di accesso a luoghi e documenti;
- elaborazione di eventuali proposte di modifica alla presente convenzione sia in corso di validità della presente convenzione che in funzione del termine di scadenza;
- elaborazione di proposte di manutenzione straordinaria, ampliamento, adeguamento del canile intercomunale; vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori;
- approvazione di eventuali spese aggiuntive da ripartire tra gli enti convenzionati;
- elaborazione delle tariffe da applicare all'utenza, da recepire in apposito provvedimento di competenza delle Giunte Comunali;
- interpretazione delle clausole convenzionali – contrattuali e integrazione delle clausole convenzionali – contrattuali che possano necessitare di approfondimento;
- esame ed approvazione delle richieste di estensione della Convenzione ad altri Enti, secondo le modalità di cui all'art. 9.

3. Ogni ente convenzionato dispone di n. 1 voto in seno al comitato; le decisioni del comitato sono assunte a maggioranza assoluta degli enti componenti; in caso di parità, i voti vengono ponderati proporzionalmente alla consistenza delle quote di contribuzione dei singoli enti; la convocazione del Comitato spetta all'Ente capofila, che deve attivarsi anche in presenza di motivata richiesta di uno degli enti convenzionati.

4. Sono consentite l'audizione, in seno al comitato, e la partecipazione ai lavori dello stesso, senza diritto di voto, di rappresentanti delle Aziende USL, Esperti del settore veterinario, rappresentanti del gestore della struttura, rappresentanti di associazioni animaliste.

Articolo 8 – Manutenzione straordinaria

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento del canile intercomunale sono gestiti dall'Ente capofila previo accordo con i Comuni convenzionati.

2. L'Ente capofila, in caso di particolari emergenze od opportunità (ad esempio cedimento alberi per particolari condizioni climatiche o necessità di pulizia strada in caso di neve, etc.), trovandosi il Canile intercomunale collocato sul territorio del Comune di Loiano, può richiederne la collaborazione tramite contatto diretto con la Società patrimoniale Gesco Loiano srl che provvederà alla fatturazione dei costi all'Ente capofila.

3. Gli oneri tra gli Enti convenzionati vengono suddivisi dal capofila mediante i criteri di ripartizione stabiliti di volta in volta dal Comitato di cui al precedente art. 7.

Articolo 9 – Estensione della Convenzione

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 36 DEL
31/07/2018 - ALLEGATO NR. 1

1. E' sempre ammesso, nel limite della disponibilità dei posti riservati alla convenzione o in caso di disponibilità da parte del gestore rispetto ai posti fuori convenzione, accettare richieste di allargamento della Convenzione ad altri Comuni alle medesime condizioni del presente atto, aggiornando di conseguenza il numero dei posti ordinari assegnati a ciascun Comune sottoscrittore ai sensi del precedente comma 1, art. 4.

Art. 10 – Contenzioso derivante dalla gestione del canile associato

1. Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra gli enti convenzionati, per le quali non sia possibile addivenire ad una soluzione conciliativa, anche attraverso l'istituto della mediazione assistita, si farà ricorso al foro di Bologna.

Art. 11 – Norme contrattuali

1. Il presente atto, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 – tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 come integrato e modificato con D.P.R. 30/12/1982 n. 955.



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Città Metropolitana di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 36 /CC del 31/07/2018

avente ad oggetto: **ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN LAZZARO DI SAVENA, PIANORO, LOIANO, MONZUNO, MONGHIDORO E L'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E COORDINATA DEL CANILE INTERCOMUNALE SAVENA DI LOIANO.**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

IL RESPONSABILE DI AREA
(Sacchetti Ilaria)

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Antonelli Denise)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del 31/07/2018

OGGETTO:

ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN LAZZARO DI SAVENA, PIANORO, LOIANO, MONZUNO, MONGHIDORO E L'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E COORDINATA DEL CANILE INTERCOMUNALE SAVENA DI LOIANO.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
Dott. FABBRI MAURIZIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CALIGNANO ROSA LAURA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).